



Comune di San Pietro Vernotico

VERBALE DI GARA: 89767264A3 - AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA AL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO CON L. N. 108/2021,

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA del mese di ~~NOVEMBRE~~ ^{DICEMBRE} alle ore 15,55 presso gli uffici del Comune di San Pietro Vernotico, siti alla Piazza G. Falcone, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Comune di San Pietro Vernotico, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara:

COMPONENTE E RUP: TAFURO ADDOLORATA

con l'assistenza, in qualità di testimoni, dei dipendenti del Comune di San Pietro Vernotico rag. Cristina Acquaviva e dott. Matteo Martella.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, denominata "Tuttogare", attivata dal Comune di San Pietro Vernotico.

Non sono presenti rappresentanti delle Ditte concorrenti.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. Determinazione n. 1075 del 12/11/2021 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "89767264A3 - AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA AL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO CON L. N. 108/2021", dell'importo complessivo di progetto di € 129.613,51 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Martedì - 23 Novembre 2021 - 12:00;

- Inizio operazioni di gara - Mercoledì - 24 Novembre 2021 - 09:00;

RICHIAMATI i precedenti verbali del seggio di gara n. 1 del 24.11.2021 e n. 2 del 30.11.2021;
DATO ATTO che:

- nella seduta del 30/11/2021 il seggio di gara procedeva all'esclusione della concorrente "La Fenice" srl per le motivazioni riportate nel verbale di gara n. 2/2021. Nel predetto verbale si dava atto che, a fronte della richiesta di integrazioni indirizzata dalla Stazione appaltante alla Ditta "La Fenice" srl con Prot. N. 27877/2021 ed a questa trasmessa mediante Piattaforma telematica "Tuttogare", alla scadenza del termine non risultava essere pervenuto alcun riscontro;
- con Nota acquisita al Protocollo comunale n. 28285 del 01-12-2021 l'o.e. "La Fenice" srl faceva tuttavia rilevare che, diversamente da quanto indicato nel verbale di gara, la suddetta richiesta di integrazioni era stata tempestivamente riscontrata tramite Piattaforma telematica ed inviava a comprova ricevuta di avvenuta trasmissione estratta dalla Piattaforma telematica;
- a seguito di verifica effettuata sulla Piattaforma telematica, la Stazione appaltante riscontrava che effettivamente la richiesta di integrazioni formulata era stata trasmessa nei termini dall'o.e. "La Fenice" srl.

TANTO PREMESSO, nell'odierna seduta si procede alla riapertura del procedimento di gara ed all'annullamento in autotutela, nella parte che interessa ed ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., delle operazioni formalizzate nel verbale di gara n. 2/2021 del 30/11/2021, con rinnovo del procedimento di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente "La Fenice" srl a corredo dell'offerta, alla luce delle integrazioni fornite in data 29-11-2021. Quanto sopra al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica, all'esito della quale alla riformulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione.

ESAMINATE le integrazioni prodotte dalla concorrente "La Fenice" srl ad ulteriore esplicitazione e chiarimento di quanto dichiarato in sede di gara, il seggio di gara ritiene che le dichiarazioni integrative rese appaiono idonee a superare possibili valutazioni negative dell'o.e. in merito ai requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le dichiarazioni rese al punto 5) delle integrazioni, relative all'annotazione tuttora iscritta nel Casellario informatico ANAC a carico della Ditta ed al correlato provvedimento interdittivo assunto da ANAC con Delibera n. 837/2018 per avere la Ditta omesso, con colpa grave, di dichiarare compiutamente alcuni precedenti gravi inadempimenti in cui era incorsa nell'esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento (mensa scolastica).

Nello specifico:

- Nell'istanza di partecipazione alla presente procedura la Ditta "La Fenice" srl dichiarava quanto segue con riferimento all'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 comma 5 lett. f-ter): "Si precisa che l'iscrizione nel casellario informatico avvenuta con delibera ANAC n. 837 del 26 settembre 2018 è stata impugnata innanzi al TAR Lazio (ricorso n. 11183 del 2018) il quale con Ordinanza n. 6759/2018 ne ha sospeso l'efficacia".

Una dichiarazione speculare a quella innanzi riportata veniva resa dal concorrente nel DGUE allegato all'istanza di partecipazione, con riferimento alla sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-ter).

- La Stazione appaltante verificava che la dichiarazione resa non trovava corrispondenza nel Casellario informatico, nel quale si documenta l'avvenuto rigetto, con Sentenza del TAR Lazio n. 13537 del 26.11.2019, del ricorso dell'o.e. recante la richiesta di annullamento della Delibera Anac n. 837/2018. Pertanto la Ditta concorrente veniva invitata in contraddittorio a fornire chiarimenti anche riguardo a tale aspetto, al fine di esplicitare se quanto dichiarato in gara corrispondeva allo stato attuale del procedimento, se vi fosse stata da parte della Ditta legale conoscenza della predetta



Sentenza TAR Lazio n. 13537/2019 e se tale sentenza fosse stata impugnata ovvero avesse acquistato efficacia di titolo giurisdizionale esecutivo.

- A fronte della richiesta così formulata dalla Stazione appaltante, le dichiarazioni fornite dal concorrente al punto 5) delle integrazioni pervenute il 29-11-2021 sono del seguente tenore: *“Con riguardo all’iscrizione nel Casellario informatico avvenuta con Delibera ANAC n. 837 del 26.09.2018 si esplicita che:*
 - A. *Lo stato attuale del procedimento è il seguente: l’ANAC, con nota prot. n. 0101999 del 18.12.2019 recapitata alla scrivente comunicava che: (l’annotazione in questione rimane visibile nel casellario informatico semplicemente con la mera funzione di utilità notizia e non con funzione interdittiva). Pertanto, attualmente, tale annotazione non è più efficace.*
 - B. *La Fenice srl ha avuto legale conoscenza della Sentenza n. 13537 del 26.11.2019;*
 - C. *Tale provvedimento era immediatamente esecutivo e non è stato impugnato”.*

Quanto al punto 5) lett. A) delle dichiarazioni integrative rese dal concorrente, è necessario evidenziare che, secondo giurisprudenza pressoché unanime, i concorrenti sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione e che non possono utilizzare alcuna forma di “filtro” nella selezione degli elementi ritenuti rilevanti (ex multis, Cons. Stato, V, 12 marzo 2019, n. 1649, Cons. Stato, V, 24 settembre 2018, 5500, TAR Lazio, Roma, I, 10 aprile 2019 n. 4729, TAR Campania, Napoli, sez. II, 16 luglio 2018, n. 4701 che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 11 aprile 2016, n. 1412; Consiglio di Stato, sez. V, 5 luglio 2017, n. 3288; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 maggio 2018, n. 660; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 aprile 2019, n. 964; Consiglio di Stato, sez. III, 11 giugno 2019, n. 3908).

L’operatore è tenuto pertanto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, non essendo configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l’obbligo della omnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 24 settembre 2018, n. 5500; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288; V, 22 ottobre 2015, n. 4870) Consiglio di Stato sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532; V, 11 giugno 2018, n. 3592; V, 19 novembre 2018, 6530, Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331, cfr. Cons. Stato, V, n. 4532/2018; n. 3592/2018; n. 6530/2018). Vale a dire, non è possibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 1935/2018), così da nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara (cfr. Cons. Stato, III, n. 4192/2017; n. 6787/2018). Al contrario, affinché la valutazione della stazione appaltante possa essere effettiva è necessario che essa abbia a disposizione quante più informazioni possibili, e di ciò deve farsi carico l’operatore economico, il quale se si rende mancante in tale onere può incorrere in un «grave errore professionale endoprocedurale» (cfr. Cons. Stato, V, n. 5142/2018). Le informazioni dovute alla stazione appaltante comprendono, quindi, ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all’amministrazione per valutare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura (cfr. Cons. Stato, V, n. 6461/2018”).

Nel merito della presente procedura, l’annotazione nel Casellario informatico della Delibera ANAC n. 837/2018 e la sua piena efficacia, benché priva ratione temporis della portata interdittiva escludente per legge l’ammissione del concorrente, ha comunque lo scopo di offrire alle stazioni appaltanti informazioni utili al fine di porre l’amministrazione nella condizione di stabilire se l’operatore economico è, in quel momento, affidabile o meno.

Pertanto, a prescindere dai contenuti della Nota prot. n. 0101999/2019 di Anac, nella quale si evidenzia la portata non più interdittiva ma meramente informativa dell’annotazione in questione nel Casellario informatico, non spettava al concorrente valutare autonomamente, all’atto della partecipazione alla procedura, la valenza escludente dell’annotazione e men che meno dichiararne l’intervenuta sospensione dell’efficacia, laddove invece vi era piena consapevolezza che gli effetti sospensivi erano stati, nei fatti,

superati, dalla sopravvenienza della Sentenza del TAR Lazio n. 13537 del 26.11.2019, favorevole ad Anac, immediatamente esecutiva e non impugnata.

Da tutto quanto sopra riportato emerge il dato oggettivo che il concorrente, **pur avendo avuto legale conoscenza della Sentenza del TAR Lazio n. 13537 del 26/11/2019 e della circostanza che questa fosse immediatamente esecutiva e non fosse stata impugnata dal concorrente medesimo (cfr. dichiarazioni integrative del 29-11-2021)**, non solo ne ha omesso l'indicazione in sede di ammissione alla procedura, ma ha anzi dichiarato, sia nell'istanza di partecipazione che nel DGUE, che l'efficacia della suddetta delibera ANAC risultava sospesa per effetto dell'Ordinanza TAR n. 6759/2018, circostanza questa evidentemente non corrispondente al reale stato del procedimento al momento della dichiarazione e quindi fuorviante per la Stazione appaltante.

Per costante orientamento giurisprudenziale, "la completezza, nonché la veridicità, della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all'evidenza pubblica sono, come è noto, dirette alla tutela dell'interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione delle procedura di gara" (ex multis, Cons. Stato, V, 15 aprile 2019 n. 2430, Cons. Stato, V, 29 aprile 2016, n. 1641). Ne deriva che l'incompletezza consapevole delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione a pubbliche gare d'appalto "... lede di per sé il principio di buon andamento dell'amministrazione, perché inficia ex ante la possibilità di celere ed affidabile decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara" (Cfr. Cons. Stato, V, 27 dicembre 2018 n. 7271; Cons. Stato, IV, 8 giugno 2017 n. 2771; Cons. Stato, V, 19 maggio 2016, n. 2106). Pertanto, anche a non voler attribuire all'omessa dichiarazione della Ditta la valenza di "dichiarazione falsa", ricollegandovi la sanzione espulsiva prevista dalla lettera f-bis), in ogni caso la condotta omissiva e reticente tenuta dal concorrente nella presente procedura integra la fattispecie escludente dell'art. 80 comma 5 lett. c-bis), in quanto si sostanzia nel "*non dicere quod debetur* che, postulando la violazione di un dovere giuridico di parlare, giustifica di per sé – cioè in quanto *illecito professionale in sé considerato* – l'operatività, *in chiave sanzionatoria*, della misura espulsiva. (Cfr. Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2332). Nel merito, la dichiarazione resa in sede di gara, con la quale si dichiarava temporaneamente priva di effetti la Deliberazione ANAC n. 837/2018, assume valenza tutt'altro che neutra ai fini dell'esito della presente procedura, in quanto finalizzata a sottrarre alla valutazione della Stazione appaltante un grave provvedimento sanzionatorio di ANAC che nella realtà dei fatti non solo non risultava privo di efficacia, ma che anzi era divenuto definitivo il 26.11.2019 perchè confermato con Sentenza TAR Lazio n. 13537/2019, tra l'altro non impugnata. Pertanto, anche alla luce del precedente specifico costituito dall'iscrizione nel casellario informatico, disposta proprio con Delibera Anac n. 837/2018 per false dichiarazioni rese in altra procedura di gara, secondo l'apprezzamento della Stazione appaltante la dichiarazione quantomeno fuorviante resa dal concorrente nella presente procedura, integra in ogni caso gli estremi per l'esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto idonea a *rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità* professionale del concorrente.

Siffatta valutazione risulta coerente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto che l'individuazione tipologica dei gravi illeciti professionali abbia carattere meramente esemplificativo, potendo, per tal via, la stazione appaltante desumere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell'attività professionale dell'operatore economico di cui fosse accertata la contrarietà a un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (cfr. *ex permultis*, Cons. Stato, sez. V, 24.01.2019, n. 586; id. 25.01.2019, n. 591; id. 03.01.2019, n. 72; id., sez. III, 27.12.2018, n. 7231), se stimata idonea a metterne in dubbio l'integrità e l'affidabilità. Tale conclusione (verosimilmente agevolata dal tenore testuale aperto della lettera c) del comma 5 dell'art. 80: "*tra questi rientrano*"), è rimasta anche dopo la modifica dell'art. 80, comma 5, realizzata con il d.l. n. 135 del 2018, che ha sdoppiato nelle successive lettere c-bis) e c-ter) la preesistente elencazione, mantenendo peraltro nella lett. c), ma espungendo il richiamato inciso, la richiamata previsione di portata generale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22.07.2019, n. 5171).

Ne discende l'esclusione dalla procedura della Ditta "La Fenice" srl per concomitante sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 5, lettera c) e c-bis).

TUTTO CIO' PREMESSO;

Il Presidente della seduta, con l'assistenza dei testimoni:

- formalizza definitivamente in capo alla Ditta LA FENICE srl la causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) e c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- conferma l'ammissione alla fase successiva di gara, avendo verificato la conformità della documentazione amministrativa prodotta, della Ditta LADISA srl;
- conferma la graduatoria provvisoria per come approvata con verbale del 30.11.2021.

A questo punto il Presidente del seggio di gara, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa "Ladisa" srl con sede in via Lindemann Z.I. 5/3 – 5/4 Bari P.Iva n. 05282230720 con il ribasso percentuale del 10,000 %, corrispondente all'importo di aggiudicazione di € 116.992,72 oltre IVA, di cui € 3.405,61 per oneri di sicurezza.

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente del seggio di gara, alle ore 17,49 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del Responsabile del Procedimento predisporre i controlli sulla Ditta aggiudicataria previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

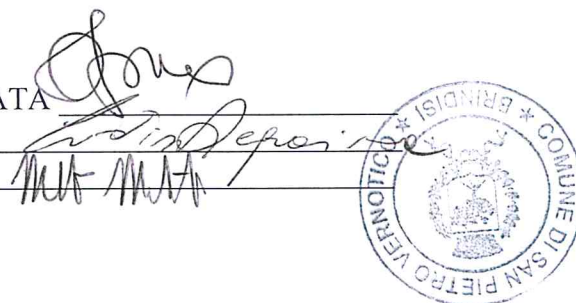
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara:

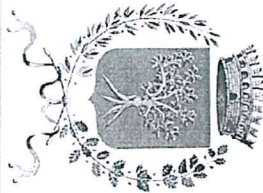
COMPONENTE E RUP: TAFURO ADDOLORATA

TESTIMONE: RAG CRISTINA ACQUAVIVA

TESTIMONE: DOTT. MATTEO MARTELLA



The block contains three handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp features a central emblem and the text "COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO" around the perimeter, with "BRINDISI" at the top.



Comune di San Pietro Vernotico

Prospetto di aggiudicazione

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016

Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Digs 50/2016

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA APERTA AL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E MODIFICATO CON L. N. 108/2021,

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta economica	Totale
224780 del 22/1/2021	05282230720	LADISA SRL - Aggiudicatario	S	10	10
225041 del 23/1/2021	04465640755	LA FENICE SRL - Non ammesso Si rimanda al verbale del seggio di gara n. 3 del 3-12-2021	N	0	0

Aggiudicatario
Secondo classificato
Escluso
Non Ammesso

IL SEGGIO DI GARA
COMPONENTE E RUP: TAFURO ADDOLORATA
TESTIMONE: RAG. CRISTINA ACQUAVIVA
TESTIMONE: DOTT. MATTEO MARTELLA



